



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore 20:48, nella sala "Costituzione della Repubblica Italiana" di Piazza IV Novembre n. 10 in Sant'Angelo di Piove di Sacco, previa convocazione con avvisi scritti prot. n. 12191 in data 22/12/2022, notificati nei termini, si è riunito il Consiglio Comunale. La presente adunanza viene svolta in presenza e nella modalità della videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno, sono presenti i Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
CARLIN GUIDO	Sindaco	X	
BERTIN DANIELE	Consigliere	X	
FURLANETTO ANGELA	Consigliere	X	
UNIVERSI MASSIMO	Consigliere	X	
MIOTTO GIANFRANCO	Consigliere	X	
CHINELLO MARISTELLA	Consigliere	X	
BERTO CRISTIANO	Consigliere	X	
ZAMBON TATIANA	Consigliere	X	
BONGIORNO RAFFAELE	Consigliere	X	
SALMASO MARIANO	Consigliere	X	
MANIERO MORENO	Consigliere	X	
BOISCHIO ROMANO	Consigliere	X	
BEDON PAOLINO	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. RANZA GIORGIO.

Il Sig. CARLIN GUIDO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. UNIVERSI, BEDON e MANIERO:

<u>APPROVAZIONE VERBALE</u>	<u>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</u>
<p>Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.</p> <p>Il Presidente <i>GUIDO CARLIN</i> <i>(Firma acquisita digitalmente)</i></p> <p>Il Segretario Comunale <i>Dott. GIORGIO RANZA</i> <i>(Firma acquisita digitalmente)</i></p>	<p>N. _____ REG. PUBBL.</p> <p>Io sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il _____, ed ivi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p>Il Segretario Comunale <i>Dott. GIORGIO RANZA</i> <i>(Firma acquisita digitalmente)</i></p>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio ON LINE del Comune senza riportare - nei primi dieci giorni di pubblicazione - denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. GIORGIO RANZA
(Firma acquisita digitalmente)

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023
--

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione sonora del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

UDITI gli interventi della seduta riportati nell'archivio multimediale sulla Home page del sito istituzionale del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, nella sezione "Amministrazione > Consigli Comunali in Streaming";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- d. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2022 di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 29/11/2022 con la quale vengono dati gli indirizzi generali al Consiglio Comunale per mantenere per l'anno 2023 le stesse aliquote IMU dell'anno 2022;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire il perseguimento degli equilibri di bilancio, anche alla luce della manovra attuata sull'Addizionale comunale all'Irpef, di approvare le aliquote del tributo per l'anno 2023, di seguito indicate:

ALIQUOTE IMU	2023
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze Detrazione € 200,00 (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,55%
Aree fabbricabili	1,00 %
Terreni Agricoli	0,96%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (gettito riservato allo Stato 0,76%)	1,00 %
Altri fabbricati	1,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

Considerato che con l'applicazione di suddette aliquote si prevede per il 2023 un gettito Imu pari a € 900.000,00 al netto dell'importo da versare allo Stato a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

Atteso che le aliquote non superano il limite massimo ovvero 1,06 per cento e garantiscono l'equilibrio generale di bilancio 2023, tenuto conto della manovra finanziaria complessivamente attuata sia sul versante delle entrate che su quello delle spese;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Richiamato il Decreto 20 Luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'interno con il quale vengono approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate comunali, al fine di garantire una migliore fruibilità degli atti da parte dei contribuenti e degli intermediari;

Dato atto quindi che il documento di approvazione delle aliquote soddisfa i requisiti richiesti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e in particolare garantisce la sicurezza l'integrità e l'immodificabilità del documento, secondo quanto stabilito dal Decreto sopracitato;

Rilevato che la pubblicazione prevede l'inserimento della Deliberazione tariffaria, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.07.2020;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area 2^a Dott. Paolo Bojan, ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, espresso dal Revisore Unico dei Conti;

Visto il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con i seguenti voti controllati dagli scrutatori:

- FAVOREVOLI n. 13

- CONTRARI n. 0

- ASTENUTI n. 0

espressi, nelle forme di legge, dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:

ALIQUOTE IMU	2023
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze Detrazione € 200,00 (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,55%
Aree fabbricabili	1,00 %
Terreni Agricoli	0,96%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (gettito riservato allo Stato 0,76%)	1,00 %
Altri fabbricati	1,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

3. di dare atto che con l'applicazione di suddette aliquote si prevede per il 2023 un gettito Imu pari a € 900.000,00 al netto dell'importo da versare allo Stato a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

4. di dare atto, altresì, che le aliquote non superano il limite massimo ovvero 1,06 per cento e garantiscono l'equilibrio generale di bilancio 2023, tenuto conto della manovra finanziaria complessivamente attuata sia sul versante delle entrate che su quello delle spese;

5. di provvedere ad inviare per via telematica, e secondo le specifiche tecniche stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Inoltre, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con i seguenti voti controllati dagli scrutatori:

- FAVOREVOLI n. 13

- CONTRARI n. 0

- ASTENUTI n. 0

espressi, nelle forme di legge, dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti:

DELIBERA

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.